

XC.

## TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

**Sommario.** — *Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti per gli infortunii nel lavoro — Approvazione degli articoli 8 e 10 posti in discussione simultanea, dopo osservazioni del senatore Auriti relatore, e del ministro di grazia e giustizia; degli articoli 11 e 11 bis; sospensione dell'art. 11 ter; ed approvazione degli articoli 11 quater 12 e 13, sui quali sei articoli discorrono i senatori Annoni, Griffani, Calenda V., Finali, Pascale, il ministro ed il relatore.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 30 pom.

Sono presenti i ministri di grazia e giustizia e del Tesoro.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, il quale è approvato.

**Presentazione di un progetto di legge.**

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del Tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, un progetto di legge approvato dalla Camera dei deputati per modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, N. 6216, riguardante gli appalti dei lavori pubblici alle Società cooperative di produzione e lavoro.

Io pregherei il Senato di volere deliberare l'urgenza di questo disegno.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del Tesoro della presentazione di questo disegno

di legge, che sarà stampato e distribuito ai signori senatori.

Il signor ministro prega il Senato di dichiararne l'urgenza.

Se non vi sono obiezioni l'urgenza si intenderà accordata.

**Seguito della discussione del progetto di legge; « Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro » (N. 33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Provvedimenti per gli infortuni nel lavoro.

Come il Senato rammenta, ieri si approvarono i primi sette articoli del progetto.

Si passa all'art. 8, lo rileggo:

Art. 8.

Nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, i padroni o capi d'impresa e industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine, degli articoli 2 e 3, devono denunziare la natura della loro impresa o in-

dustria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro quattro mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'art. 9.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, incomincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 10.

Senatore AURITI, *relatore*. Si chiede che la discussione di questo articolo si faccia insieme a quella dell'art. 10 che è connesso.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, l'Ufficio centrale, propone che si discutano simultaneamente questo articolo 8 e l'articolo 10.

Non facendosi opposizioni, do lettura dell'articolo 10.

#### Art. 10.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di sei mesi, colla approvazione del Governo a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'articolo 8, comincerà a decorrere dalla data dell'attuazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Il Ministero si preoccupava della necessità di regolare il modo come si potesse fare l'assicurazione anche degli operai avventizi, e quindi scriveva l'art. 10; ma posteriormente, quando questo progetto venne innanzi a noi, la Società di patronato degli operai di Milano ci avvertiva che il modo era già trovato ed eseguito dalla Cassa Nazionale di Milano. Imperocchè l'assicurazione si può fare come assicurazione individuale, ed al-

lora bisogna indicare i singoli operai, o si può fare come assicurazione collettiva, ed allora si fa per numero di operai e per quantità del salario.

Dunque questo sistema funziona già; se non che lo stesso ministro vuole anche adesso un decreto che approvi la norma per l'assicurazione degli operai avventizi acciò potesse servire di regola eziandio per le altre società di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

Ma vi era un'altra cosa la cui necessità a noi risultava dalle conferenze che abbiamo avuto col ministro e dalla natura delle cose, cioè che, stabilita la misura dell'indennità legale, la Cassa Nazionale di Milano che dev'essere l'organo principale dell'assicurazione, stabilisse la nuova tariffa dei premi necessari per assicurare quelle tali indennità, mentre i premi di assicurazione attuale sono relativi all'indennità stabilita per libere assicurazioni volontarie.

E siccome con la legge che fondava la Cassa Nazionale è stabilito che le tariffe debbono essere pubblicate sempre con approvazione del Governo, ecco la necessità del reale decreto invocato per queste tariffe.

Io dicevo di discutere e votare prima questo articolo del nostro emendamento, di cui adesso darò lettura, appunto perchè fino a tanto che la Cassa Nazionale di Milano, organo ordinario e normale dell'assicurazione, non potrà funzionare in queste operazioni, non si può fare obbligo agli interessati di andare ad assicurare i loro operai.

Laonde il termine dell'assicurazione deve incominciare a decorrere non dalla pubblicazione della presente legge, nel qual caso l'assicurazione non si potrebbe fare sopra la Cassa Nazionale, ma bensì da un termine che cominci dalla pubblicazione di quel decreto.

Quindi per esaminare gli articoli nell'ordine loro logico, viene il primo emendamento che si comprende nel nostro art. 13 e che dice così:

#### Art. 13.

Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno approvate con reale decreto, sentito il Consiglio di Stato:

1. Le forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi, che la Cassa Nazionale adotterà, e che saranno di norma alle altre

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Società o Compagnie private di assicurazione autorizzate ad operare nel Regno.

2. Le tariffe dei premi di assicurazione delle indennità legali presso la detta Cassa Nazionale.

Stabilito questo, l'art. 8 del Governo deve portare una modificazione nel termine da cui si parte, e qualche modificazione abbiamo pur proposta nelle espressioni dell'articolo ministeriale per conservare l'uniformità del linguaggio in tutta la legge.

L'art. 8 sarebbe così concepito:

« I capi o esercenti d' imprese e industrie obbligati all'assicurazione degli operai giusta gli articoli 2 e 3, devono nel termine di due mesi dalla pubblicazione della presente legge denunciare la natura delle loro imprese od industrie, e il numero degli operai al prefetto della provincia che ne darà notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio ».

È la ripetizione con qualche mutazione lievissima di forma del testo ministeriale.

E soggiungiamo poi: « Debbono nel termine di due mesi dalla pubblicazione del decreto di cui è parola nell'art. 10, stipulare il contratto d'assicurazione presso gli istituti di cui all'articolo 9 ».

« Per le imprese od industrie che sorgeranno posteriormente alla pubblicazione della legge o del decreto, i termini rispettivi decorreranno dal giorno in cui sia cominciato il lavoro ».

La mutazione dunque è questa: prima stabilire i termini del decreto da emanare con le sue due parti, norme per l'assicurazione dell'operaio avventizio, tariffe dei premi per assicurare sulla Cassa Nazionale l'indennità stabilita dalla presente legge, e poi computare il termine per l'assicurazione obbligatoria dalla data di quel decreto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho inteso quale fu il movente che indusse l'Ufficio centrale a presentare alcune modificazioni agli articoli 8 e 10 del disegno di legge.

Pure, accettando le giuste osservazioni, credo si possa conseguire lo stesso intento, ma con maggiore chiarezza, mettendo d'accordo i termini dell'art. 8 del progetto ministeriale coi

termini dell'art. 13 dell'emendamento proposto dall'Ufficio centrale.

Dico questo, perchè in una legge di siffatta natura bisogna procedere a fil di logica.

Accolto il sistema dell'assicurazione obbligatoria, occorre innanzi tutto dire in quali termini, dalla pubblicazione della legge, si deve fare la denuncia e stipulare il contratto; e questo è detto nell'art. 8.

L'art. 10 provvede al modo come debbonsi assicurare gli avventizi.

Confrontando i due articoli, un solo dubbio può sorgere intorno alla corrispondenza de' termini fissati negli articoli 8 e 10. Ma a questo si rimedia, allungando a sei mesi il termine per fare il contratto, e restringendo a tre il termine per compilare ed approvare le norme speciali per l'assicurazione degli avventizi.

Quanto alle tariffe dei premi non occorre speciale disposizione di legge, giacchè anche quelle ora in vigore presso la Cassa Nazionale furono approvate con regio decreto del 29 dicembre 1888.

Prego quindi l'Ufficio centrale a consentire che sia discusso e votato l'art. 8 con la proposta modificazione del termine.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Il termine per l'assicurazione obbligatoria non deve scadere senza che gli industriali possano andare ad assicurare alla Cassa Nazionale; e presso la Cassa Nazionale non si può andare ad assicurare se con decreto reale non siano già approvate le nuove tariffe corrispondenti alle indennità stabilite con la presente legge.

Ora colla formula dell'articolo non si arriva a questo; perchè nel termine di 2 mesi deve farsi la denuncia, e qualcuno potrebbe farla subito. Fatta la denuncia, allora dentro 4 mesi deve essere stipulato il contratto.

È sufficiente questo termine allo scopo avuto in mira?

Col cominciare il termine dell'assicurazione dalla denuncia fatta al prefetto, nessuno si renderà ragione di ciò, mentre sarebbe chiara la nostra formola che metterebbe in relazione il termine con la pubblicazione del decreto di approvazione delle tariffe, condizione indispensabile al funzionamento della Cassa Nazionale.

È una questione, mi pare, di redazione. Ecco

la proposta: « I capi o esercenti d'impresе o industrie, obbligati all'assicurazione degli operai, giusta gli articoli 2 e 3, debbono: nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione della presente legge, denunciare la natura delle loro imprese o industrie ed il numero dei loro operai, al prefetto della provincia, che ne darà notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio...

(Qui non abbiamo fatto altro che porre il soggetto prima, perchè possa reggere anche l'altra proposizione).

...e nel termine di 2 mesi dalla pubblicazione del decreto di cui si è parola nell'art. 10, stipulare il contratto di assicurazione presso gli istituti di cui all'art. 9.

« Per le imprese o industrie che sorgeranno posteriormente alla pubblicazione della legge o del decreto, i termini rispettivi decorreranno dal giorno in cui sia cominciato il lavoro ».

Del resto, purchè si dia modo agl'industriali di avere un tempo per fare l'assicurazione presso la Cassa Nazionale che tiene già le tariffe pronte per i premi delle indennità, noi siamo indifferenti riguardo al rimanente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Basterà un solo argomento per persuader l'Ufficio centrale, che si può soddisfare alle accennate esigenze senza alterare l'ordine della legge; e l'ordine in queste leggi è molto. La Cassa Nazionale per rifare le sue tariffe non ha bisogno della legge nuova, provvedendo a ciò la legge del 1883, che l'ha istituita.

E infatti, io ho qui sott'occhi il decreto reale del 29 dicembre 1888 che dice: « Viste le modificazioni al regolamento e alle tariffe dei premi dell'indennità per l'attuazione della legge 8 luglio 1883 deliberate dal Consiglio superiore della Cassa Nazionale di assicurazione per gl'infortuni degli operai nel lavoro, approva », ecc.

Da ciò è chiaro che quando sarà pubblicata questa legge, prima ancora che si adempiano tutte le altre formalità, la Cassa Nazionale potrà di sua iniziativa modificare le tariffe in corrispondenza delle nuove indennità, senza bisogno che se ne faccia menzione in questa legge.

Questa facoltà scaturisce dalla legge 1888, quindi la seconda parte dell'emendamento proposta all'art. 10 può benissimo eliminarsi.

Quanto ai termini segnati nell'art. 8 dissi già che consento di portare a sei mesi il termine di mesi quattro assegnato per la stipula del contratto. Così fra i due mesi consentiti per la denuncia e i sei per la stipula si avranno otto mesi, cioè uno spazio più che sufficiente per compiere ogni altra formalità preliminare, compresa quella prescritta dall'articolo 10.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Io posso assicurare il Senato che effettivamente la Cassa Nazionale di assicurazioni fa già il servizio di assicurazione degli operai così detti avventizi. È un servizio molto semplice.

Gl'industriali assicurano presso la Cassa Nazionale un numero determinato di operai addetti al loro stabilimento senza dare menomamente l'elenco nominativo degli operai stessi. Quando succede l'infortunio, lo stabilimento ne fa denuncia alla Cassa Nazionale; la Cassa ha modo sicuro per poter precisare se l'operaio era effettivamente addetto a quello stabilimento. I singoli stabilimenti sono obbligati a tenere i loro fogli di paga; dall'esame dei medesimi si verifica se effettivamente l'operaio era addetto allo stabilimento in cui è avvenuto il disastro. La Cassa Nazionale provvede inoltre con tutte le informazioni che a lei è dato di raccogliere sul luogo del disastro, anche, ove occorra, per mezzo di ispettori speciali. Non sarà quindi difficile il compilare un regolamento per l'assicurazione degli operai avventizi, i quali del resto già in fatto hanno mezzo di fruire dei benefici dell'assicurazione.

Era necessario introdurre nella legge un articolo che concedesse un certo lasso di tempo per preparare questo regolamento, inquantochè presentemente la Cassa Nazionale lo fa per l'istituto proprio; ma una volta che la legge accorda la facoltà di assicurare anche presso compagnie private, o nuovi istituti che possano sorgere, era necessario si dicesse: la Cassa Nazionale faccia un regolamento in proposito, che sia come il tipo unico a cui tutti gli altri istituti debbano adattarsi.

Ho creduto di dare queste brevi spiegazioni di fatto per dimostrare che con questa legge si provvede non solo agli operai propriamente detti, indicati in un elenco nominativo, ma anche a tutti quegli operai avventizi che nella

eventualità di un infortunio, avessero pieno diritto ad indennità corrispondente al danno sofferto.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

Senatore AURITI, *relatore*. Pare che non vi sia bisogno di nessuna aggiunta. Piuttosto io domando all'onorevole Annoni, per ciò che riguarda i premi di assicurazione, è cosa facile lo stabilirli per le nuove indennità? È un semplice calcolo di proporzioni, secondo i coefficienti di rischio che erano già conosciuti?

Perchè finora hanno assicurato quelle indennità libere a cifra rotonda, e adesso vi sono indennità che cambiano, per cui si debbono forse far calcoli nuovi di rischi, specialmente per l'incapacità temporanea.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Non credo che la determinazione di queste tariffe per assicurare le indennità portate dalla nuova legge, sia lavoro che si possa imporre saviamente.

Poco fa io mi sono occupato del modo di assicurare gli operai occasionalmente addetti ad una industria.

Allora non eravamo ancora entrati nell'argomento delle tariffe, o, in altri termini, della quantità di sacrifici che si dovrà imporre all'industriale per ciascuno operaio, perchè la Cassa Nazionale o le altre Casse alla lor volta assumano l'eventualità del rischio.

La Cassa Nazionale ha già fatto i suoi calcoli di probabilità, ha già le sue tariffe per compilarle, ha studiato, ha compulsato lavori e statistiche pubblicate e fra noi e in Germania, essa ha cercato di determinare proporzionalmente i rischi che possono accadere in una piuttosto che in altra delle industrie, e sopra di esse ha fondato i suoi lavori.

Una volta che si sono assodati questi dati e fatti, e che la tariffa è determinata dall'importanza del rischio che corre l'operaio in una piuttosto che in altra industria, le difficoltà non mi paiono così gravi come sembrano all'onorevole relatore.

Infatti, se colla presente legge, all'operaio afflitto da infortunio, eleviamo l'importo della misura d'indennità, portandola a quattro e qualche volta anche a cinque anni di salario, noi

dovremo solo elevare la tariffa di quanto corrisponde al maggior rischio per l'aumentato importo dell'indennità.

In quanto alla questione dei successori, dei figli, delle mogli, o di altri che possono aver diritto, il diritto si verifica nell'operaio nel momento in cui è successo l'infortunio.

Se l'operaio non può personalmente avere il beneficio perchè l'ultima sventura lo ha colpito, la sua famiglia gli subentra in base alla legge di successione. Si paga quindi l'indennità alla moglie, ai figli, ai fratelli, alla madre, a quelle persone insomma che per legge hanno diritto di succedere. Date queste spiegazioni, io credo che anche questo articolo delle tariffe potrà essere facilmente concordato.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io convengo in questo, ed anche nella relazione l'ho detto. Trattandosi adesso non più di una assicurazione libera in modo tale che l'industriale poteva esso vagliare il calcolo della proporzione tra questi premi e la indennità, trattandosi ora di una assicurazione obbligatoria di cui la Cassa Nazionale è l'organo principale, noi abbiamo richiamato l'attenzione del Governo perchè queste nuove tariffe fossero precedute dalle indagini più minute, da larghi confronti comparativi.

Ma in generale i 3 mesi possono essere sufficienti e per questa parte ci rimettiamo al giudizio del Ministero.

Possiamo essere sicuri che l'obbligo dell'assicurazione agli industriali non potrà cominciare nei termini che concediamo se non quando la Cassa Nazionale sarà in grado di poter ricevere queste assicurazioni in modo tale che l'assicurazione si possa fare presso l'organo principale che la legge destina.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Portando a sei il termine di quattro mesi per la stipula del contratto, ogni difficoltà è rimossa, perchè, come ci ha detto il senatore Annoni, uomo competentissimo in questa materia, non è poi cosa difficile dettare codeste norme per l'assicurazione degli operai avventizi. Anzi egli aggiunge che queste norme esistono, e trattasi

solo di ritoccarle, il che torna agevole a coloro che hanno pratica di simili negozi.

Perciò prego l'Ufficio centrale a consentire che si discuta e si voti l'art. 8 come è proposto nel progetto ministeriale, con la modificazione: « entro sei mesi dalla data di questa denuncia », riservandoci di restringere a tre mesi il termine fissato nell'art. 10.

PRESIDENTE. Chiedo al signor relatore se egli consente che gli articoli 8 e 10 siano votati con i semplici emendamenti proposti ora dal signor ministro, cioè che nel secondo paragrafo dell'articolo 8 si dica: Entro 6 mesi invece che « Entro 4 mesi »; e nell'articolo 10 « nel termine di 3 mesi » invece di 6 mesi »; oppure se mantiene la proposta degli emendamenti che egli aveva già letto.

Senatore AURITI, *relatore*. Essendo soddisfatto il voto da noi espresso, accetto gli emendamenti proposti dal signor ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola rileggo l'art. 8 con l'emendamento che ho indicato.

#### Art. 8.

Nel termine di due mesi dalla promulgazione della presente legge, i padroni o capi d'impresa e industrie, obbligati all'assicurazione degli operai a termine degli articoli 2 e 3, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai al prefetto della provincia, che ne darà tosto notizia al Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Entro 6 mesi dalla data di questa denuncia al prefetto, dev'essere stipulato il contratto di assicurazione presso gli Istituti di cui all'art. 6.

Il termine indicato nel comma primo del presente articolo, per le imprese ed industrie di nuovo impianto, comincia a decorrere dal giorno in cui si è dato principio al lavoro.

Per gli operai avventizi si applica la disposizione dell'art. 10.

Pongo ora ai voti l'art. 8 così emendato, anche con la correzione dell'errore di stampa, cioè di dire « di cui all'art. 6 » invece che « all'articolo 9 ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora veniamo all'art. 10 che rileggo con la modificazione proposta dal signor ministro d'accordo con l'Ufficio centrale, cioè che nel primo paragrafo si dica « nel termine di tre mesi » invece di « sei mesi ».

#### Art. 10.

La Cassa Nazionale provvederà, nel termine di tre mesi, colla approvazione del Governo, a stabilire forme speciali di assicurazione per gli operai avventizi. Norme identiche od analoghe devono essere adottate dalle Società private, che intendono esercitare l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro.

Per l'assicurazione degli operai avventizi il termine indicato nel primo comma dell'art. 8, comincerà a decorrere dalla data dell'attuazione delle norme speciali, di cui nel presente articolo.

Chi approva l'articolo 10 così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora passeremo all'art. 9 che rileggo.

#### Art. 9.

Il committente o capo dell'impresa o industria dove, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione, darne notizia al prefetto della provincia.

Il prefetto trasmetterà, alla fine di ogni mese, al ministro di agricoltura, industria e commercio, la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

Le norme per la denuncia e le indicazioni, che dovrà contenere, saranno fissate nel regolamento di cui all'articolo 22.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. È mio debito esprimere un concetto che era venuto all'Ufficio centrale, per vedere se il ministro creda che il provvedimento possa essere utile.

Si tratta di dare conoscenza al più presto delle eseguite operazioni di assicurazione. A noi pareva che si potesse con profitto obbligare

l'industriale a rimettere alla pretura nella cui giurisdizione si esegue il lavoro, per mezzo di lettera assicurata, in carta semplice, il documento delle eseguite operazioni, e che il pretore conservasse questo documento nel breve tempo necessario perchè le parti ne potessero prendere cognizione senza spese. Ma se questo sembrasse troppo complicato possiamo accontentarci della comunicazione al prefetto. Si badi però che la comunicazione al pretore sarebbe anche un mezzo per poter subito applicare le ammende per contravvenzione agl'intraprenditori o industriali morosi, che non facciano in tempo l'assicurazione.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Lo articolo 9 è coordinato coll'art. 8 e con tutta il resto della legge.

Comprendo le buone ragioni, che hanno indotto l'Ufficio centrale a proporre che copia della polizza di assicurazione fosse depositata presso il pretore il quale dovrebbe a sua volta darne notizia al prefetto, e questi al Ministero di agricoltura; ma a me per verità, tutti costesti giri e rigiri paiono superflui.

L'onor. Di Sambuy diceva che in queste leggi bisogna andare 'per le spiccie, levando di mezzo tutte le molestie inutili, e le farragini burocratiche. Col sistema proposto si accresce la corrispondenza ufficiale, si gonfiano archivi e i pretori sono già troppo sopraaccarichi di lavoro per non addossar loro anche cotesta funzione, che non aggiunge nulla alla oculatezza e alla vigilanza delle assicurazioni.

Si metta dunque da parte il magistrato, e non lo si mescoli fin da' primi passi in queste discipline del lavoro: interverrà quando, necessità vuole che intervenga; ma quando non occorre, lasciamolo alle sue ordinarie funzioni.

Volendo dunque mantenere una certa armonia tra l'art. 9 e l'art. 8, e semplificare i congegni della legge, prego l'Ufficio centrale a non insistere nel suo emendamento.

Senatore AURITI, *relatore*. L'Ufficio centrale non insiste.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'art. 9 nel testo ministeriale che ho letto: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 11.

Consultata la Cassa Nazionale di assicurazione, il Governo determinerà per decreto reale il minimo ammontare delle indennità da pagarsi agli assicurati colpiti da infortunio, tenendo conto del grado dell'infortunio e del salario del danneggiato.

Il decreto reale, che determina le indennità minime, sarà convertito in legge tra un anno dalla sua attuazione.

PRESIDENTE. A questo articolo 11 il ministro propone di sostituire quattro articoli come emendamento: il 1° di essi lo chiameremo art. 11, mentre i successivi prenderanno, provvisoriamente, i numeri: art. 11 *bis*, 11 *ter*, 11 *quatuor*.

Do lettura del nuovo art. 11:

#### Art. 11.

La misura delle indennità assicurate agli operai, in caso di infortunio, non dovrà essere inferiore a quella stabilita qui appresso:

1. Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. Nel caso d'inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'inabilità;

3. Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità, a cominciare dall'undecimo giorno fino al limite massimo di 360 giorni;

4. Nel caso d'inabilità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà uguale alla metà della riduzione subita dal salario medio per effetto dell'inabilità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. Nel caso di morte l'indennità sarà eguale a quattro salari annui, e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ai fratelli ed alle sorelle, che non abbiano raggiunto l'età maggiore, nell'ordine e secondo le regole stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

In mancanza di queste persone l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 24.

I criteri per determinare il grado d'inabilità, sia temporanea che permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 25 della presente legge.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Abbiamo convenuto che si presentassero, come emendamenti del ministro, quei quattro articoli suppletivi aggiunti al progetto originale e comunicati al Senato, i quali potranno essere oggetto di sotto-emendamenti per parte nostra.

Quindi comincio dall'espone i piccoli emendamenti proposti dall'Ufficio centrale a questa parte che ora è stata letta dell'art. 11.

Prima di tutto è sorta una questione di linguaggio.

Nella legge e nelle convenzioni colla Cassa Nazionale di Milano si parla di impotenza al lavoro. In questo progetto del Ministero si preferisce la frase « inabilità al lavoro ».

Avrei anche io preferita questa espressione, ma però nei nostri Codici, abbiamo già sanzionata l'espressione « incapacità al lavoro ».

Questa espressione si trova nel Codice penale; e qui il Codice penale impera, poichè questa inabilità al lavoro per morte e lesioni personali forma materia di giudizio penale per reati dolosi o colposi.

In virtù di questa correlazione, abbiamo fissato come principio del pagamento dell'indennità l'undecimo giorno, in cui comincia per fatti dolosi e colposi di lesioni personali il procedimento di ufficio, e noi proponiamo anche un articolo per cui si rinvia il giudizio della colpa grave alla sentenza del magistrato. Preferimmo quindi la frase *incapacità*. Nel nostro emendamento abbiamo sostituita questa parola, ma in ciò c'intenderemo.

In quanto alla misura dell'indennità siamo perfettamente di accordo. Le ragioni di questa misura sono state esposte e nella nota esplicativa fornita dal Ministero e anche nella nostra relazione.

E noi abbiamo spiegato quello che da principio potrebbe sembrare una dissonanza, come cioè quattro salari annui in caso di morte mentre cinque in caso d'incapacità assoluta permanente. Però in caso di morte il Ministero si

rimetteva indeterminatamente alle leggi di successione del Codice civile, ben anche per un numero limitato di congiunti più prossimi.

Per una specialità di cui ho reso conto anche nella relazione tutte le leggi esistenti, quella di Germania, quella dell'Austria e tutti i progetti in corso di discussione in Francia e nel Belgio non assegnano le indennità se non in pensione, non in capitale.

In questo progetto di legge si assegnano in capitale. In quelle legislazioni queste pensioni non si danno secondo l'ordine successorio in genere, si danno a determinati individui in certe proporzioni.

I coniugi, i figli, gli ascendenti, e per esempio i figli fino ai quattordici anni, sicchè quelli che abbiano più di quattordici anni non toccano niente di questa indennità.

E così la moglie in genere, il marito se è impotente a sostenersi da sè.

Si fa dunque una successione speciale, che si regola in modo semplice perchè si tratta di pensioni. E allora fra tutti i figli si può dire che non si accordi un privilegio, perchè se quello che ha meno di quattordici anni ha questa pensione, la merita, e quando è arrivato a quattordici anni, va nella categoria di tutti gli altri fratelli e non l'ha più.

Fare questa proporzione quando si tratta di assegnare una somma in capitale è stato un tema difficilissimo.

È una cosa di cui noi non abbiamo esempio nelle altre legislazioni. Dunque l'Ufficio centrale si è stillato il cervello per vedere, se almeno in parte, potevasi raggiungere quella distinzione. E prima ha determinato quali sono gli individui di famiglia da considerare, perchè, secondo lo stesso progetto ministeriale, la somma si divide bensì secondo le norme del Codice civile, ma non si divide fra tutti i congiunti in generale, si arriva, per esempio, fino ai fratelli ed anche alle sorelle minori.

In questa determinazione dei congiunti più prossimi, che abbiano a partecipare a questa successione speciale, noi abbiamo fatto qualche piccola aggiunta, calcolandovi anche i fra-  
e le sorelle impotenti che avrebbero avuto diritto agli alimenti. In secondo luogo abbiamo osservato per la distribuzione delle somme le norme generali, salvo però alcune eccezioni, le quali abbiamo riassunto in queste regole.

Il figlio minore di anni 14, o impotente, è computato per due; il discendente minore di anni 14, o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata, senza che siano menomati i diritti di quelli che concorreranno per lo stesso titolo di rappresentazione; la moglie, e, se impotenti, il marito, i genitori legittimi o naturali, gli ulteriori ascendenti legittimi sono computati ciascuno per un figlio; il genitore naturale per un figlio naturale. Per le persone chiamate a succedere con questo numero quinto, quelle designate nei tre capoversi precedenti, concorrono simultaneamente in prima linea, le altre nell'ordine assegnato ad esse dal Codice civile.

S'intendono impotenti le persone incapaci per vizio di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento.

Abbiamo insomma fatto, nella distribuzione di questo capitale, alcune concessioni di favore distinte in tre titoli: l'età minore di 14 anni, la natura del vincolo (moglie) perchè pel marito, come in tutte le altre legislazioni, è necessario che sia impotente al proprio sostentamento, il che abbiamo richiesto anche per gli altri congiunti più prossimi. E abbiamo dato la definizione d'impotenti, secondo una parte della definizione del Codice civile, cioè incapaci per vizi di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento; e non abbiamo detto anche per qualche altra causa non imputabile alle persone, perchè questo poteva essere accidentale e temporaneo.

Vi è un'altra parte nel nostro articolo che non trova il corrispondente nel testo ministeriale, e questo riguarda l'apprendista, il quale non è ancora propriamente operaio.

La Società di patronato torinese ha richiamato la nostra attenzione su questo punto, e noi quindi ce ne siamo occupati, e le nostre conclusioni le abbiamo consacrate nella relazione.

Se l'apprendista ha un salario, anche minimo, è operaio, che secondo le regole comuni avrà una indennità ordinariamente piccola, ma sempre in proporzione del suo salario.

Nelle altre legislazioni, ciò non solo è riconosciuto, ma talune mettono un limite perchè l'indennità in proporzione del salario, sarebbe troppo minima, e in certi casi l'aumentano.

Di ciò non ci siamo occupati.

Vi può essere l'apprendista che non prende parte al lavoro e non ha salario, ma questo non può essere calcolato, perchè non ha i titoli per avere una indennità, non concorrendo alla produzione del lavoro, e perchè nessun intraprenditore si prenderebbe il carico di dargli un insegnamento gratuito per poi esporsi al pericolo di pagare una indennità in caso di infortunio.

Vi è poi il terzo caso di un apprendista che non ha salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, e come ci assicurava anche il nostro collega Massarani, che non abbiamo potuto vedere vicino perchè trattenuto in Milano da altre cure, vi sono dei giovanetti partecipanti a certe funzioni, per la pulitura delle macchine, per cui ricevono un insegnamento, ma nello stesso tempo prestano un servizio utilissimo.

Per rapporto a costoro si può dire che non hanno un salario in moneta, ma invece di questo ricevono l'insegnamento. E perciò si può dire che l'opera loro è utile al padrone, in guisa che non si può temere che il padrone per non essere costretto a dare loro una piccola indennità li manderà via.

Noi abbiamo ridotto al *minimum* possibile l'indennità ed abbiamo detto: « nei soli casi di incapacità permanente, assoluta, o di morte », ed abbiamo stabilito una indennità fissa di 1000 lire nel primo caso, di 800 lire nel secondo.

E se questo si dà agli apprendisti, i quali non hanno un salario, quel minimo nell'identici due casi non potrà negarsi all'apprendista con salario.

Prendiamo l'intestazione dell'art. 11 del Ministero:

« La misura dell'indennità garentita agli operai in caso di infortunio non dovrà essere inferiore a quella stabilita » e così in appresso. Vengono i numeri del nostro articolo 9 come sono stampati fino al n. 6, che corrispondono al testo ministeriale.

Saltiamo il numero 7 perchè questo corrisponde poi all'articolo, che giudicheremo più tardi, e cioè il 14, e prendiamo il n. 8.

E poi se si ha ad adoperare la parola inability o incapacità, dica il signor ministro: noi crediamo di preferire la parola già consacrata dal Codice penale.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale, al nuovo articolo 11 proposto dal ministro, contrappone il seguente:

La misura legale delle indennità è stabilita nei seguenti termini:

1. nel caso d'incapacità permanente assoluta al lavoro, l'indennità sarà eguale a cinque salari annui;

2. nel caso d'incapacità permanente parziale, l'indennità sarà eguale a cinque volte la parte di cui è stato ridotto il salario annuo, in conseguenza dell'incapacità;

3. nel caso d'incapacità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale a metà del salario medio, e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'incapacità, a cominciare dall'undecimo giorno, fino al limite massimo di 360 giorni;

4. nel caso d'incapacità temporanea parziale, l'indennità giornaliera sarà eguale alla metà della riduzione subita dal salario medio, per effetto dell'incapacità stessa, e dovrà pagarsi nei medesimi limiti di tempo indicati nel numero precedente;

5. nel caso di morte:

a) L'indennità sarà di quattro salari annui, e sarà devoluta ai figli, ai genitori, ai discendenti ed ascendenti legittimi, al coniuge, ai fratelli e sorelle minorenni o impotenti, secondo le regole del Codice civile sulle successioni legittime, con le seguenti modificazioni:

Il figlio minore di anni 14 o impotente è computato per due;

Il discendente minore di anni 14 o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata, senza che siano menomati i diritti di quelli che concorressero per lo stesso titolo di rappresentazione;

La moglie, e se impotenti, il marito, i genitori legittimi o naturali, gli ulteriori ascendenti legittimi sono computati ciascuno per un figlio; il genitore naturale per un figlio naturale.

Delle persone chiamate a succedere con questo n. 5, quelle designate nei tre capoversi antecedenti concorrono simultaneamente in prima linea, le altre nell'ordine assegnato ad esse dal Codice civile.

S'intendono impotenti le persone incapaci,

per vizio di corpo o di mente, a provvedere al proprio sostentamento;

b) In mancanza delle persone chiamate come sopra, l'indennità sarà versata al fondo speciale, di cui all'art. 29, per l'uso in esso articolo indicato.

6. I criteri per determinare il grado d'incapacità, sia temporanea, sia permanente, saranno stabiliti col regolamento di cui all'art. 32.

7. *Soppresso.*

8. L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di avere assicurata una indennità fissa di L. 1000 in caso d'incapacità permanente assoluta, e di L. 800 in caso di morte da attribuirsi con le norme del n. 5.

A detta indennità non potrà essere inferiore, negli stessi casi, quella dell'apprendista con salario.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Do facoltà di parlare al signor senatore Annoni.

Senatore ANNONI. Comprendo perfettamente le ragioni che possono aver mosso l'Ufficio centrale a proporre una casistica di divisione dell'indennità per un avvenuto infortunio.

Ma mi permettano di segnalare per un momento le difficoltà che una casistica simile potrebbe incontrare nella sua applicazione. Sostituire una legge speciale alle codificazioni generali di diritto è già cosa molto grave; e diventa maggiormente grave quando la sua applicazione deve estendersi a tutto il paese.

Un istituto posto in un angolo d'Italia, come farà ad esercitare, nel momento in cui deve soddisfare al suo obbligo, tutta questa minuta verifica?

Non metterete voi gli stabilimenti nella situazione o di non pagare regolarmente, o di trascinare a lungo le liquidazioni con danno vero dell'operaio?

Non metterete voi gli stabilimenti nella necessità di dover fare delle spese non indifferenti, spese che naturalmente andranno ad aggravare l'entità del premio?

Noi, o signori, a mio sommo avviso, in questioni di questa natura, dobbiamo andare molto piano e molto guardinghi.

Qualche volta, credendo di tutelare eccessivamente il bisogno, si pregiudica il bisogno

stesso, e nel caso attuale questa minuta distinzione, credo, penso, sostengo, pregiudichi il bisogno.

Gli stabilimenti, naturalmente, per non trovarsi esposti ad un doppio pagamento, trarranno in lungo, ripeto, le liquidazioni, e saranno costretti a spese che si risolveranno necessariamente in un aumento di premio.

Riflettete che noi entriamo in un cammino molto nuovo e che non conviene creare dubbi o difficoltà d'applicazione.

Negli Stati fuori d'Italia effettivamente l'assicurazione si fa per pensioni col sistema degli assegni giornalieri.

Là, se commettete anche un errore, lo potete immediatamente riparare.

Le conseguenze dell'errore in quei paesi saranno sempre piccolissima cosa in confronto alle conseguenze che dall'errore possono derivare ed alle parti ed agli stabilimenti quando con queste distinzioni sottili succedesse un pagamento irregolare di capitale e lo stabilimento potrebbe essere chiamato a pagare una seconda volta senza potersi rivalere di quanto avesse erroneamente pagato.

Io prego quindi vivamente l'Ufficio centrale, per l'affetto che porto a questa istituzione, della quale fui un umile collaboratore fino dal giorno in cui è nata la Cassa degli infortuni nel lavoro, lo prego a non insistere nei suoi emendamenti.

E gli rivolgo questa preghiera perchè forse può essere negli intendimenti lontani del Governo di provvedere anche ad una Cassa pensioni per gli operai inabili al lavoro, ed in questo caso la legge che costituisce la Cassa Nazionale di assicurazione fa precisamente a questa l'obbligo di versare quell'importo di capitale, non già all'operaio, ma alla Cassa pensioni, perchè appunto colla Cassa pensioni si può raggiungere esattamente lo scopo al quale accenna l'Ufficio centrale.

Io non dissento dall'Ufficio centrale per gli apprendisti, perchè effettivamente anche gli apprendisti, quantunque non abbiano salario, portano il loro contributo al movimento del lavoro, e corrono lo stesso pericolo degli operai. È necessario quindi provvedere anche ad essi, ed accetto la misura proposta anche perchè non porterebbe nessun imbarazzo nella sua attuazione. Non sarà che una unità aggiunta alla

polizza di assicurazione. Nè ho osservazioni a fare sulla misura dell'indennità di lire mille o ottocento secondo che si tratti o di morte o d'inabilità.

Senatore GRIFFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GRIFFINI. Dichiaro che divido completamente le opinioni del senatore Annoni intorno alla inammissibilità, adoprero questa parola recisa, della casistica che è stata proposta dall'onorevole Ufficio centrale. Io credo pure, come ha ritenuto il preopinante, che questa casistica abbia a dar luogo, nel caso che sia ammessa, a gravi difficoltà; ma io ho preso la parola per rilevare una delle disposizioni dell'articolo dell'Ufficio centrale, che si vorrebbe sostituire a quello del ministro. Rilevo questa disposizione:

« Il discendente minore di anni 14 o impotente, che venga per rappresentazione, è computato per due volte la persona rappresentata ».

Nessuno finora ha rilevato l'importanza di questa disposizione e le conseguenze che ne deriverebbero.

Supponiamo il caso che l'operaio colpito dall'infortunio abbia avuto un figlio il quale sia morto prima di lui, ma lasciando tre figli, due inferiori agli anni 14 e uno superiore. Che cosa ne verrebbe secondo questa disposizione? Che i due ragazzi inferiori agli anni 14 verrebbero computati come quattro, e ai quattro si dovrebbe aggiungere il terzo figlio che avrebbe avuto la disgrazia di superare gli anni 14. Questo pertanto verrebbe a raccogliere un solo quinto della indennità, mentre ciascuno dei suoi fratelli ne percepirebbe due quinti.

Mi sembra arbitraria questa prescrizione, la quale urta con quelle generali del Codice civile. Io ho addotto il caso di tre figli che succedano; ma potrebbero invece essere sei, otto, alcuni inferiori ed alcuni altri superiori agli anni 14, ed allora l'inconveniente sarebbe tanto grave da rasentare l'assurdo. D'altronde io non so che esistano altre leggi straniere nelle quali si sia applicato questo principio. A me, confesso, riesce nuovo, per cui ho voluto richiamarvi sopra l'attenzione del Senato, non avendone inteso parlare da nessuno. Forse l'onor. relatore colla sua scienza arriverà a persuadermi della opportunità di questa massima; ma io non potrei accettarla se non dietro spiegazioni tali

che valessero a persuadermi del suo fondamento.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Ringrazio l'onorevole senatore Annoni perchè ha fatto delle considerazioni pratiche, di cui l'Ufficio centrale terrà conto. Comincio però dal dire qualche parola per attenuare l'effetto di quella censura che apparirebbe nella definizione di casistica data alla nostra specificazione relativa alla distribuzione dell'indennità in caso d'infortunio mortale.

Noi abbiamo, onorevole Annoni, per fatto avvenuto e non per nostra volontà, abbiamo precisamente un caso di successione, e qualunque sia la legge successoria, è sempre difficile, intricato pericoloso il compito di ritrovare tutti gli eredi e calcolare con esattezza i diritti rispettivi.

Anche nel testo ministeriale bisogna cercare una categoria di successori chiamati specialmente a raccogliere quella eredità, e noi non abbiamo fatto che aggiungere qualche altro nome. Ma nel caso nostro si presentava un problema nuovo a risolvere. Nelle legislazioni già attuate e in tutti i progetti che si sono presentati, la ricerca dell'età, se il figlio sia maggiore o minore di 14 anni; la ricerca dell'impotenza, specialmente pel marito e per gli ascendenti è richiesta per accordare o no la pensione.

Ed qui che mi fa molto peso l'osservazione del senatore Annoni, che cioè quando si tratta di pensioni, coll'accettare questa qualità dell'essere impotente o no il successore, gli effetti si possono anche correggere dopo qualche tempo con piccolo danno, mentre quando si tratta di un capitale, non si potrebbe più tornare indietro e bisognerebbe pagar tutto la seconda volta se si cadde in errore. La ricerca se l'erede sia maggiore o minore di 14 anni, se sia moglie o marito, si esaurisce *per tabulas* con conclusioni sicure, il decidere se il successore sia o no impotente, per vizio di corpo o di mente, e per mancanza di altri mezzi, a provvedere al proprio sostentamento, vuole un criterio di estimazione, e quindi le applicazioni non possono dare piena sicurezza.

Per queste considerazioni arrendendoci alle osservazioni pratiche del senatore Annoni, dob-

biamo rinunciare al beneficio che le altre legislazioni possono accordare al bisogno col sistema delle pensioni, e a nome dell'Ufficio centrale ritiro l'emendamento a questo numero 9. D'altra parte ringrazio l'onorevole Annoni di aver appoggiato l'altra parte dell'emendamento sugli apprendisti. Non rispondo al senatore Griffini perchè farei una discussione inutile sopra una disposizione che non mantengo.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Nel disegno di legge ministeriale avevamo adottato, quanto alle successioni, una formola assai più breve e recisa, e ciò per le ragioni pratiche accennate dall'onorevole Annoni.

Certo che, come perfezione ideale, la discriminazione dei casi fatta dall'Ufficio centrale è perfetta, ma nelle condizioni nelle quali deve svolgersi questa legge, più che alle perfezioni ideali dobbiamo tener conto delle esigenze pratiche; perciò ringrazio l'Ufficio centrale di non avere insistito nella casistica da esso proposta.

Reintegrandolo il n. 5 nella sua primitiva dizione, è assai più semplice votare l'art. 11 del progetto governativo, aggiungendo il n. 8 dell'emendamento dell'Ufficio centrale. Non avevamo incluso codesto comma, perchè la Commissione che esaminò questo progetto nell'altro ramo del Parlamento, l'aveva respinto, temendo che una simile disposizione renderebbe difficile l'ammissione degli apprendisti nelle officine; ma questo timore non è giustificato, e le parole dell'onor. Annoni mi hanno convinto, per cui io accetto il numero 8.

Resterebbe una piccola modificazione di forma. L'onorevole relatore preferisce « incapacità » ad « inabilità ». Veramente inabilità è adoperata qui in un senso più attenuato che non è l'incapacità del Codice penale, e, per mio gusto, andrebbe meglio « irabilità », ma non ne farò una questione, e mi rimetto volentieri al buon senso del relatore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Calenda Vincenzo.

Senatore CALEND A V. Poichè mi pare completo l'accordo dell'onor. ministro con l'Ufficio centrale prima di passare alla votazione dell'emendamento ministeriale, io presento una osservazione all'Ufficio centrale ed al ministro, se per

eliminare qualunque dubbio d'interpretazione non convenga fare una posposizione di parole nel n. 5 dell'articolo. Nel concetto del ministro sta che il diritto all'indennità non possa passare ai fratelli ed alle sorelle dell'operaio estinto se non nel caso che si trovino in età minore.

Ora, essendo qui scritto: « nel caso di morte l'indennità sarà uguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali, ai fratelli e sorelle che non abbiano raggiunto l'età maggiore », potrebbe nascere spontaneo il dubbio, a chi non ha sotto gli occhi la nota dilucidativa del ministro, che debbano essere in età minore, non solo i fratelli e le sorelle, ma anche i figli naturali.

Ad eliminare il dubbio, si potrebbe redigere l'articolo così: « e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, ai figli naturali, al coniuge, ed ai fratelli e sorelle in età minore ».

Se il signor ministro trova una locuzione migliore che serva ad eliminare il dubbio, io sono dispostissimo ad accettarla.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. L'osservazione è grave, poichè il dubbio è sorto desidero che sia tolto assolutamente, e quindi si potrebbe dire: « ai fratelli ed alle sorelle minorenni ».

PRESIDENTE. Il senatore Calenda accetta?

Senatore CALEND A V. Accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore insiste nel volere la parola « incapacità » o consente che si metta l'altra, « inabilità »?

Senatore AURITI, *relatore*. Acconsento.

PRESIDENTE. Allora all'art. 11 qual'era proposto dal signor ministro, d'accordo coll'Ufficio centrale e il signor ministro, si propongono i seguenti sotto emendamenti.

1° Là dove è detto: « Ai fratelli ed alle sorelle che non abbiano raggiunto l'età maggiore », si dica: « Ai fratelli ed alle sorelle minorenni ».

Chi approva questo emendamento, voglia alzarsi.

(Approvato).

2° Prima del comma che comincia colle parole: « I criteri », ecc. si aggiunga un numero 6 così concepito:

« L'apprendista senza salario, ma che partecipa all'esecuzione del lavoro, è equiparato all'operaio al solo effetto di aver assicurato una

indennità fissa di lire 1000 in caso d'inabilità permanente assoluta, e lire 800 in caso di morte da attribuirsi colle norme stabilite al numero cinque. Detta indennità non potrà essere inferiore a quella accordata all'apprendista con salario ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 così emendato.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ora passeremo all'articolo che costituisce il secondo emendamento all'art. 11 del progetto ministeriale. Come ho detto prenderebbe, per ora, il n. 11 bis.

#### Art. 11 bis.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. A questo articolo noi contrapponiamo quello che era art. 14 del nostro progetto che si concreta in due concetti. In primo luogo si tratta che il capitale assicurato si può convertire in una rendita, e noi diciamo: « le indennità in capitali già liquidata agli operai colpiti da incapacità permanente ed ai successori di quelli morti per effetto dell'infortunio possono convertirsi in pensioni ». L'articolo ammette che possa essere convertito questo capitale in una pensione con la stessa Cassa di assicurazione.

So che in Germania si è molto diffidenti per le convenzioni e per gli accordi che si potessero fare quando si tratta del pagamento di queste indennità. Nasce sempre il dubbio che la convenzione potesse non sempre essere libera tra l'operaio che deve ricevere la somma e la Cassa assicuratrice. Per conseguenza noi proponevamo una garanzia sufficiente quando si tratta di persone deboli e bisognose, benchè non minorenni, che per la loro posizione si troverebbero in una certa inferiorità.

Questa conversione, suppone calcoli non facili, tariffe o tabelle non uniformi per vedere a che rendita, a che pensione possa corrispondere il capitale liquidato. Si richiegga adunque l'omologazione dell'accordo con ordinanza in Camera di consiglio del tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Cassa.

Il concetto è identico a quello del testo ministeriale. È una specificazione ed una garanzia che noi proponiamo.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ANNONI. Mi perdoni l'Ufficio centrale ma io dovrei fare ancora appello alla gentilezza sua perchè quest'ultimo inciso, « da omologarsi, ecc. » venisse assolutamente tolto.

L'Ufficio centrale parte dal supposto che alle volte possano farsi convenzioni simulate o almeno delle convenzioni che non rispondano effettivamente allo scopo della legge: convenzioni per le quali non si dia tutto quello che effettivamente si è promesso, o meglio che nel determinare la pensione questa non la determinino in modo che corrisponda eventualmente all'importanza del capitale a cui avrebbe diritto l'assicurato colpito da infortunio. Mi pare così di essere entrato nel concetto dell'Ufficio centrale.

Io dubito di questa possibilità, in quanto che l'operaio assicurato, oltre che di tutti i consorzi di patronato che esistono in varie città, e che hanno già mostrato l'interesse che prendono per le classi operaie, ha pure la sua difesa naturale nello stesso proprietario dello stabilimento che ha appunto interesse che il suo operaio colpito da infortunio abbia tutto ciò che legalmente gli può spettare. D'altra parte io comprendo l'intervento dell'autorità giudiziaria tutte le volte che si tratta di minorenni, di inabilitati, di interdetti, ma il chiedere l'intervento del giudice togato perchè omologhi una convenzione fatta fra due maggiorenni, mi pare che porti l'operaio ad un livello di capacità civile inferiore a quella che il Codice accorda a qualunque cittadino.

Per queste considerazioni io credo affatto inutile la disposizione proposta dall'Ufficio centrale.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Veramente le ragioni che in questo caso sono addotte dall'onorevole senatore Annoni possono essere l'espressione del suo animo, del suo sentimento, di quello che avverrà; ma le garanzie si fanno per tutti i casi possibili.

Ora l'essenziale sta in ciò, il tramutare un capitale in pensione in misura giusta credo io che sia un'operazione non semplicissima, che può richiedere delle garanzie speciali nei rapporti tra la Cassa assicuratrice e il debole operaio.

Quello che si potrebbe dire è che l'operaio può prendere il danaro e andare ad un'altra Cassa.

Ma la cosa è diversa. Quando egli ha preso già il danaro, è libero di sè, quando al contrario il danaro deve averlo e la convenzione si fa con chi deve pagarlo le condizioni sono diverse.

In Germania non si ammettono convenzioni per le indebitate dovute, nessuna liquidazione che non sia fatta per mezzo di quei collegi arbitrali che debbono far eseguire la legge, e decidere tutte le controversie possibili.

Ora la garanzia di un'omologazione in Camera di consiglio con ordinanza di un tribunale, non mi pare che sia cosa da impaurire.

Del resto attendiamo le osservazioni dell'onorevole ministro e di qualche altro collega, e poi decideremo di mantenere o ritirare questo emendamento.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Nella parte sostanziale di questo emendamento proposto dall'Ufficio centrale, non saprei che cosa aggiungere alle considerazioni svolte dall'onorevole Annoni.

La incapacità speciale nel senso del Codice civile, presunta ed applicata agli operai, mi pare qualche cosa di molto anormale, che esca fuori dalle necessità di questa legge.

Solamente vorrei aggiungere, che la commutazione di un capitale in rendita è la cosa più facile ed agevole che si possa immaginare; perchè non vi è istituto di assicurazione che non abbia una tabella, che può servir di base alla commutazione del capitale in rendita.

E' poichè ho la parola, mi si permetta aggiungere un'altra cosa.

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

Io mi preoccuperei molto della troppa facilità della conversione di una rendita in capitale: questo può essere riscosso e consumato, restando privi di ogni risorsa l'operaio o gli aventi causa da lui.

Ma la conversione del capitale in rendita è una operazione che si deve desiderare che in date circostanze si compia il più agevolmente possibile; anzi prego il signor ministro di vedere se per rendere completo il suo articolo, non convenga aggiungere una parola.

Il suo articolo permette la commutazione del capitale in rendita nei rapporti tra le persone colpite dagli infortuni e l'istituto assicuratore; affinché la disposizione sia completa, credo che faccia d'uopo aggiungere anche il successore della persona colpita. Basterebbe dire « Mediante convenzione tra la persona colpita dall'infortunio o i suoi successori e l'istituto assicuratore, il capitale assicurato può convertirsi in rendita ».

Se non vi sono difficoltà intrinseche che in questo momento sfuggono alla mia mente, mi sembra che la mia proposta potrebbe essere approvata.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho fiducia che l'Ufficio centrale si piegherà alle osservazioni che vennero fatte contro l'emendamento, poichè, per quanto si tratti di volontaria giurisdizione e di giudizi in Camera di consiglio, sono cose che recano molestia e spese, a cui non conviene sottoporre gli operai per un sentimento di esagerata tutela.

Non avrei difficoltà di accettare l'emendamento proposto dal senatore Finali, ma mi sorge un dubbio, del quale vorrei essere chiarito.

La conversione del capitale in rendita è utilissima quando si tratta d'un operaio, il quale sia rimasto inabilitato permanentemente, ed in questo caso l'intervento del legislatore è giustificato; ma quando si tratta d'eredi, una simile intromissione mi sembra eccessiva. Essi sono liberi di disporre dell'indennità come loro meglio talenta: vorranno il capitale lo prendano, e se loro piace convertirlo in rendita è in loro arbitrio di farlo. Insomma se può essere utile accordare espressamente codesta facoltà all'operaio perchè la commutazione non sia colpita

dalla nullità, ond'è parola nell'art. 15, non mi pare egualmente necessario rispetto agli eredi.

Senatore ANNONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore ANNONI. Io mi rivolgerei all'onorevole signor ministro e all'onor. Finali proponendo un mezzo termine. Credo anch'io che estendere la facoltà di convertire il capitale con uno stesso ufficio assicuratore a tutti gli aventi causa può portarci là dove noi non desideriamo andare. Ma io mi permetto di fare osservare all'onor. ministro che qualche operaio muore vittima del lavoro, e lascia una vedova; questa vedova deve avere la facoltà di convertire il suo capitale in una rendita fissa continua; qualche volta l'operaio lascia dei figli minorenni; poter convertire il capitale in una somma determinata che dia a questi il tempo di raggiungere la maggiore età con tranquillità di animo, è certo un beneficio che non conviene trascurare.

Quindi io pregherei il ministro e l'on. Finali ad accettare un subemendamento; cioè che questa facoltà di convertire la somma in un assegno annuo sia accordato alla vedova o al vedovo dell'operaio o della operaia colpito da infortunio e ai loro figli fino a tanto che sono nella età minore.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI, *relatore*. Io credo che si possa aderire al concetto dell'onor. Finali poichè è un'idea che dominava nel nostro articolo 14, che trattava appunto dell'indennità in capitale già liquidata agli operai colpiti da incapacità ecc. Imperocchè abbiamo sempre indennità che si pagano dagli istituti assicuratori sia all'operaio, sia agli eredi dell'operaio.

La difficoltà dell'accordo dove sta? Nel fare sì che questa convenzione, apparentemente libera, non nuocia a quel principio che vuole data l'indennità senza possibilità di transazioni, nella sua integrità. Se dunque si accorda al debole, che è l'operaio, di poter fare questa convenzione del tramutamento del capitale in pensione, si accordi anche agli eredi; da parte nostra noi aderiamo piuttosto all'emendamento che al testo originario.

Possiamo aggiungere ancora l'espressione: «secondo le tariffe o tabelle esistenti»; possiamo

mettere almeno una norma che non dipenda dal puro arbitrio, qualche garentia insomma, se non si vuole la omologazione per mezzo del tribunale.

Senatore PASCALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore PASCALE. Qui si parla di una convenzione, fra l'operaio che ha liquidata la sua indennità e l'istituto assicuratore, per cui si può convertire il capitale in rendita; e poichè la legge non pone limiti a questa convenzione, la conseguenza è che potrebb'essere convenzionale anche la misura della rendita, o pensione che voglia dirsi.

Ora, potendo accadere che in questa operazione di conversione, sia pure per un errore di calcolo, si offra all'operaio e questo accetti una rendita minore di quella che gli è dovuta, mi parrebbe provvida la proposta dell'Ufficio centrale, secondo la quale la legge non abbandona, neanche in questo momento, la tutela dell'operaio assicurato, ed impedisce mercè l'intervento del magistrato, che abbia per effetto una convenzione lesiva del suo diritto.

Si è detto che gl'istituti assicuratori hanno tariffe o tabelle, per cui la conversione di un capitale in rendita va fatta con norme certe ed invariabili. Ma ciò non risolve la quistione; sì perchè, mediante una libera convenzione, coteste tariffe o tabelle potrebbero essere messe da parte, sì perchè, in ogni caso, l'operaio inesperto non sarebbe mai abbastanza garantito e contro la malafede del debitore, e contro i danni di un calcolo sbagliato.

Però, quando non si volesse ammettere la omologazione del tribunale proposta dall'Ufficio centrale, dovrebbersi, a parer mio, almeno dichiarare che la conversione si debba fare nella misura determinata dalle regole dell'istituto.

Senatore CALEND A V. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALEND A V. Intorno alle condizioni che devono accompagnare la conversione, io pregherei l'Ufficio centrale a non insistere. Nella relazione fu scritto e qui in Senato è stato ripetuto, che in Germania l'indennità non è data in capitale, ma in una pensione; ed io intendo come colà si stia sull'avviso a non consentire, senza grandi cautele, che se ne muti la forma; essendo questo il pericolo che, come suol dirsi, per un piatto di lenti, ossia per una piccola

somma in capitale, si baratti la pensione, che pur assicura un pane all'operaio durante sua vita. Ma la cosa è ben altra, allorchè si tratta di un'indennità in sorte capitale da convertire in pensione vitalizia, che è atto di ben intesa previdenza, e deve quindi, per sua propria natura, allontanare il sospetto ed il pericolo che la conversione avvenga col danno dell'operaio.

Partendo da cotal principio, io divido pienamente le idee e del senatore Annoni e di chi non vuol tariffe prestabilite, e inceppamenti e limiti al libero contrattare. Probabilmente ci saranno le tariffe regolatrici di queste conversioni; ma se tariffe non vi sono, io sono fermo a credere che il solo fatto di voler tramutare il capitale in pensione sia tale da affidare, e debba quindi esser lasciato alla libera contrattazione, perchè, lo ripeto, in esso vedo la previdenza dell'operaio; e l'operaio previdente non sarà facile a barattare un capitale che gli è stato già assicurato per una pensione minima; e chiederà ad altri consiglio quando non abbia pienissima fiducia nell'istituto assicuratore. Io quindi insisto che non si pongano limiti e restrizioni senza necessità.

Riguardo poi alla questione se la conversione debba essere consentita anche ai successori, e se a ciò rispondano le parole dell'articolo, osservo che la stessa ragione di convenienza che milita per l'operaio, milita, nel caso di sua morte, per i suoi successori, ai quali la indennità è devoluta; e che la parola *persona*, ivi adoperata, nel senso giuridico deve comprendere non l'operaio soltanto, ma pure i successori suoi. Nè per costoro parmi necessario invocare maggiori vincoli o garanzie; avvegnacchè soccorre abbastanza il diritto comune alla incapacità dei minori negli affari di una certa importanza, senza che qui dovessimo andare imponendone di altro genere, con spreco di tempo e di spesa, o creando categorie di gente incapace per un atto solo della vita civile quando capacissima è per tutti gli altri, taluni di tanto maggiore importanza. E se tale è la questione, guardata nel suo aspetto economico e giuridico, se vuolsi per maggiore chiarezza — io nol credo necessario — si aggiungano pure, in conformità del concetto dell'Ufficio centrale, alle parole: « persona colpita dall'infortunio » le altre: « o ai suoi successori » e sarà tutto chiarito. Ma se si lascia l'articolo come è, sarà certo pur

sempre; anco nei successori dell'operaio, il diritto di convertire in pensione la indennità liquidata in somma capitale.

Senatore ANNONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ANNONI. Io non ho che poche parole a dire. Altro degli onorevoli componenti l'Ufficio centrale mi ha domandato se vi sono delle tabelle, io devo rispondere che tabelle nel senso cui accenna il preopinante non ve ne sono, ma vi sono le tavole che portano il calcolo della probabilità della vita in base alla quale si fanno tutti i contratti di vitalizi e i contratti delle pensioni. Si sa che in ragione dell'età e del capitale la percentuale di  $x$  dà l'importo di  $y$ . Ho accennato a queste tabelle unicamente per dire: guardate o signori che l'operaio ha già l'assistenza degli uffici di patronato sul lavoro, ha l'assistenza del proprio capo fabbrica, ha l'assistenza di tutti i buoni che si occupano delle cose dei poveri e avanti poi a tutto vi è già un sistema di liquidare un capitale in una rendita fissa che è portata dal cosiddetto calcolo delle probabilità della vita che sono ridotte in tabelle. Ho accennato a questo, unicamente per fare vedere come l'operaio è garantito, indipendentemente da qualunque omologazione di giudici.

A me ripugnava l'idea di menomare per così dire la responsabilità e la dignità dell'operaio, limitandogli quella libera disponibilità che il Codice accorda a tutti i cittadini.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. All'onor. Calenda faccio osservare che dalla mia relazione potrà vedere come il primo concetto dell'Ufficio centrale fu che liquidandosi l'indennità in capitale, obbligatoriamente si dovesse poi convertire in pensione, affinché non fosse sciupato dall'operaio, e si arrivasse così indirettamente al sistema adottato dappertutto.

Dunque della bontà di questa trasformazione eravamo tanto convinti che noi l'avremmo voluto imporre come un obbligo, dolenti di non averlo potuto fare perchè non esiste ancora presso la Cassa Nazionale questa Cassa pensioni, che è indicata come facoltà nella legge di sua costituzione.

Qui era un altro problema che si veniva a risolvere, non se fosse più conveniente esigere

questa indennità in capitale o in pensione, ma se ci fossero le garanzie sufficienti per una trasformazione mercè libero contratto tra la Cassa che deve pagare ed ha in mano il denaro, e l'operaio bisognoso che deve esigere, e che potrebbe subire condizioni non eque.

Ma nessuno è sorto in sostegno di questa cautela che noi proponevamo, e per conseguenza, io, per mio conto, non intendo di espormi ad una votazione contraria.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Intendo solo chiarire il mio concetto, se di chiarimento ha bisogno. Sappiamo tutti che gl'istituti di assicurazione hanno regole prestabilite, secondo le quali va determinata una rendita vitalizia corrispondente ad un determinato capitale; ma il sapere se queste regole siano state osservate ed applicate nel caso concreto, e non piuttosto violate in vantaggio dell'istituto, è questione che vuol essere esaminata capo per capo. Ora, perchè non permettere che, nell'interesse dell'operaio, questo esame si faccia dal tribunale? Perchè la legge, che vieta all'operaio qualunque patto inteso a scemare la misura dell'indennità, gli lascierebbe piena balia di una convenzione che può menare allo stesso risultato? Io non vedo alcuna buona ragione per cui l'emendamento proposto dall'Ufficio centrale non si debba accettare.

Del resto non insisto.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Per semplificare i dissensi, accetto la proposta dell'onorevole Finali, accettata anche dal relatore, e propongo che l'art. 12 sia così modificato: « Mediante convenzione fra le persone colpite dall'infortunio, o i suoi successori, e l'istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita ».

PRESIDENTE. Il signor senatore Pascale proponeva che la convenzione fosse omologata.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. La omologazione non posso accettarla, perchè mette l'operaio in condizione d'inferiorità.

PRESIDENTE. Il signor senatore Pascale insiste?

Senatore PASCALE. Non insisto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'art. 11 bis.

Art. 11 bis.

Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio e l'Istituto assicuratore, il capitale assicurato si può convertire in una rendita.

Il signor senatore Finali propone che si dica: « Mediante convenzione fra la persona colpita dall'infortunio o i suoi successori, ecc. ».

A quest'aggiunta aderiscono il signor ministro e l'Ufficio centrale.

La pongo ai voti.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 11 bis così emendato.

(Approvato).

Ora passiamo all'art. 11 ter.

Senatore AURITI, *relatore*, Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

AURITI, *relatore*. Siccome quest'articolo si connette alla procedura, e noi abbiamo già contrapposto un articolo di procedura che formerebbe parte di un articolo intero, proponiamo ora di discutere e votare prima gli articoli di merito, e di venire poi a quest'articolo di procedura.

PRESIDENTE. Allora quest'articolo 11 ter lo lasceremo in sospenso e passeremo all'articolo 11 quatuor.

Art. 11 quatuor.

Per gli effetti di cui ai numeri 1, 2, e 5 dell'art. 11, il salario annuo si valuta come eguale a trecento volte il salario giornaliero.

Il salario giornaliero risulta dividendo per trenta la somma delle mercedi riscosse dall'operaio negli ultimi trenta giorni di lavoro; se il numero dei giorni di lavoro sia inferiore a trenta, il salario medesimo risulterà dalla media aritmetica delle mercedi corrisposte in quel dato numero di giorni.

Ha la parola l'onor. relatore.

Senatore AURITI, *relatore*. Qui una sola modificazione proponiamo. Il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario giornaliero, e noi aggiungiamo « sino al limite massimo di lire 1800 ».

Nelle diverse legislazioni sulla materia vi è un doppio sistema. Alcune, come le leggi germaniche, mettono un limite al salario al di là del quale il lavoratore non è più considerato come operaio.

Secondo i progetti più recenti e per i quali pende la discussione vi è un altro criterio, che cioè, date le condizioni dell'operaio, sia sempre operaio, indipendentemente dalla quantità del salario, ma che la parte del salario da computarsi per l'assegno della indennità arrivi fino ad un certo limite e non oltre. Nell'uno si mantiene la qualità dell'operaio, ma il salario non si calcola che fino a un certo punto per il calcolo dell'indennità; nell'altro, passato quel limite del salario, non si è più operai.

Noi, per un emendamento accettato dal ministro, abbiamo messo nella categoria degli operai il capo mastro, con una condizione però che il salario annuo calcolato secondo le norme di quest'articolo non superasse le 1800 lire, e quindi ne viene che superato questo limite non sarebbe più un capo mastro ma diventerebbe uno dei direttori messi a disposizione dell'intraprenditore. Ora avendo accolto qui siffatto criterio è naturale che per gli altri operai, se mai avessero una cifra maggiore di salario, questo non sia computato per l'indennità che fino al limite di L. 1800.

È l'unico emendamento che proponiamo a quest'articolo.

PRESIDENTE. Dunque si tratta di aggiungere al primo comma le parole: « sino al limite massimo di L. 1800 ».

Il signor ministro accetta quest'aggiunta?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

PRESIDENTE. Verremo allora ai voti.

Al primo comma dell'art. 11 quatuor l'Ufficio centrale d'accordo col signor ministro propone di aggiungere le parole: « sino al limite massimo di L. 1800 ».

Chi approva quest'aggiunta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti l'articolo così emendato: chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Veniamo ora all'art. 12.

#### Art. 12.

Le indennità assegnate dalle Società o Compagnie private di assicurazione e dalle Casse, ond'è parola nel n. 1 dell'art. 7, non possono, per nessun caso d'infortunio, essere inferiori a quelle, che vengono nel caso identico liquidate dalla Cassa Nazionale in esecuzione dell'articolo precedente.

Qualunque patto in contrario è nullo. Tuttavia è consentito alle dette Casse e alle Società private di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi, che nel loro complesso equivalgano a quelle stabilite dalla Cassa Nazionale.

Ha facoltà di parlare il signor senatore Auriti.

Senatore AURITI, *relatore*. Lo stesso onorevole ministro sentiva la necessità di proporre una modificazione a questo articolo, giacchè l'attuale corrispondeva al tempo in cui non faceva ancora parte della legge la misura legale della indennità. Allora si diceva che d'accordo con la Cassa Nazionale si sarebbe fissata la misura dell'indennità da pagarsi, la quale sarebbe servita di norma per gli altri istituti congeneri.

Ora però è fissata la misura delle indennità e si è detto che essa non può essere minore di quella stabilita nell'art. 11. Quindi questa prima parte dell'articolo dovrebbe scomparire.

Resterebbe però la seconda che sembrerebbe connessa con la prima:

« Qualunque patto in contrario è nullo ».

Ma noi dell'Ufficio centrale crediamo che questa possa essere una disposizione generale che avevamo formulata in questi termini:

« Qualunque patto contrario alle disposizioni della presente legge, dettate nell'interesse dell'operaio è nullo, e la nullità va dichiarata anche di ufficio ».

Non si tratta di nullità relativa a qualunque parte della legge, ma bensì relativa alle disposizioni dettate nell'interesse dell'operaio.

Che se fossero disposizioni nell'interesse dell'intraprenditore, può questi rinunciare ad essi nè vi sarebbe ragione di nullità.

Ed occupandoci poi del caso speciale compreso nell'articolo ministeriale che ammetteva che alle Casse private costituite per propri operai si consentisse poter pagare invece dell'indennità altri compensi equivalenti, noi questa facoltà, per quella specie non dirò di diffidenza ma di prudenza che credevamo dover adoperare, la vorremmo limitata, perchè dicevamo così in un altro articolo: « l'indennità dovuta per incapacità temporanea », le incapacità temporanee danno diritto ad una somministrazione giornaliera; e non così l'indennità dovuta per incapacità assoluta o per morte, perchè queste danno diritto ad un capitale.

Continua: « l'indennità dovuta per incapacità temporanea al lavoro, potrà mercè clausola espressa nello statuto essere assegnata nel caso di cui al n. 1° dell'art. 7 » per essere soddisfatta mercè cure dirette e somministrazioni di viveri, che nell'atto dell'approvazione dello statuto per reale decreto siano riconosciuti equivalenti alle indennità legali ».

Quindi la proposta che facciamo come emendamento è questa: sopprimere nella prima parte dell'articolo ministeriale, divenuta inutile con l'art. 11, la clausola: « qualunque patto in contrario è nullo » formularla in termini generali; e all'ultima parte dell'articolo sostituire il nostro articolo 14, che abbiamo letto correggendo la citazione dell'articolo a cui si riferisce che è quello 7 n. 1.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto le osservazioni dell'Ufficio centrale sulla prima parte dell'articolo 13, tendenti a coordinarlo meglio coll'articolo 11 già votato: ma non veggo la necessità di trasformare in disposizione generica la formula ben determinata e concreta, che era stata da me proposta.

Che cosa significa « qualunque patto contrario alla presente legge? »

Fulminando nullità di questa natura, è d'uopo determinare e circoscrivere, ed il concetto del progetto ministeriale era preciso: « Sono nulli tutti i patti i quali tendono a eludere o scemare

la misura infima dell'indennità ». Questo è il solo e supremo interesse da tutelare.

Perciò per il primo capoverso dell'art. 12 io propongo questa dizione:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura della indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo ».

E nella seconda parte si dica: « tuttavia è consentito alle Casse di stabilire a favore del danneggiato altre indennità e compensi che nel loro complesso equivalgono a quella stabilita coll'art. 11 ».

Senatore AURITI, *relatore*. Al numero primo dell'art. 70.

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. In questi termini accetto l'emendamento, perchè vedo eliminato un riferimento alla lettera *d* dell'art. 12 che non ha più ragione di essere.

PRESIDENTE. Il signor ministro propone che all'art. 12 che ho letto si sostituisca:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

Senatore AURITI, *relatore*. A questo si dovrebbe aggiungere il seguente emendamento: « Purchè tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto essere assegnate sulla Cassa di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per real decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

PRESIDENTE. Talchè all'art 12. che io misi in discussione verrebbe contrapposto come emendamento questo che rileggo:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

« Tuttavia le indennità dovute per inabilità temporanea al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto essere assegnate sulla Cassa di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per real decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Vorrei domandare se questo richiamo *ad una sola Cassa*, mentre il n. 1

dell'art. 7 comprende molteplici Casse di società private, sia abbastanza comprensivo. Credo che qui si debba dire « da una delle Casse » oppure « dalle Casse », di che al n. 1 dell'art. 7.

Senatore AURITI, *relatore*. Questa Cassa è quella che una industria stabilisce per i propri operai. Quando un'industria costituisce una tale Cassa può fare tali assicurazioni, mentre se fosse un'altra Cassa di assicurazione aperta a tutti gli industriali per i loro operai non avrebbe questa facoltà.

Senatore FINALI. Ringrazio l'onor. relatore di questo schiarimento ma siccome nel primo capoverso si parla di Casse...

Senatore AURITI, *relatore*. Ma indistintamente.

Senatore FINALI... bisogna dire: « o una delle Casse di cui a quel numero », o usare il plurale.

PRESIDENTE. Dunque come si deve dire?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Sulle Casse.

Senatore AURITI, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

L'articolo 12 sarebbe pertanto concepito così:

« Qualunque patto inteso ad eludere o scemare la misura dell'indennità minima assegnata dall'art. 11 è nullo.

« Tuttavia le indennità dovute per inabilità al lavoro potranno mercè clausola espressa nello statuto, essere assegnate sulle Casse di cui al n. 1 dell'art. 7, per essere soddisfatte mercè cure dirette e somministrazioni di viveri che nell'atto di approvazione dello statuto per reale decreto sieno riconosciute equivalenti alle indennità legali ».

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Leggo l'art. 13.

### Art. 13.

I crediti verso gli istituti assicuratori per indennità non possono essere nè ceduti, nè sequestrati.

Senatore AURITI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore AURITI, *relatore*. Qui si parla di crediti verso gli istituti assicuratori, ma siccome possono esservi crediti contro la Cassa che una industria stabilisca per i propri operai e che

LEGISLATURA XVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 FEBBRAIO 1892

non si chiama istituto assicuratore, noi abbiamo adottato una formola più generale dicendo « il credito dell'indennità non si può cedere nè può essere sequestrato ».

Senatore CALENDÀ V. Domando all'Ufficio centrale se non creda più opportuno di dire « il credito dell'indennità non può essere nè ceduto nè sequestrato ».

La locuzione, sarebbe a mio vedere, in forma più italiana e più concisa.

Senatore AURITI, *relatore*. Sono due cose distinte; non si può cedere da chi è creditore, non può essere sequestrato dal creditore del creditore.

PRESIDENTE. Insiste onor. senatore Calenda?

Senatore CALENDÀ V. No, non insisto.

PRESIDENTE. Signor ministro, accetta la redazione dell'Ufficio centrale?

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Accetto.

Senatore PASCALE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PASCALE. Il credito dell'indennità non si può cedere nè sequestrare. E la rendita in cui l'indennità fu convertita, può essere ceduta o sequestrata? Certamente no; ma la legge non lo dice, e sarebbe meglio che lo dicesse. Però propongo che l'articolo sia formulato così:

« Il credito dell'indennità o la rendita, ecc. »

CHIMIRRI, *ministro di grazia e giustizia*. Si potrebbe mettere:

« Il credito dell'indennità o della rendita ».

PRESIDENTE. Allora si direbbe:

« Il credito dell'indennità o della rendita non si può cedere, ecc. ecc. »

Senatore PASCALE. Sì, sì.

Senatore AURITI, *relatore*. Allora si potrebbe dire: « Il credito dell'indennità o della rendita equivalente non si può cedere, nè può essere sequestrata ».

PRESIDENTE. L'articolo dunque rimarrebbe così concepito:

Art. 13.

« Il credito dell'indennità o della rendita equivalente, non si può cedere, nè può essere sequestrato ».

Pongo ai voti l'articolo così emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbe l'art. 14 che si convenne di rinviare.

Senatore AURITI, *relatore*. Se mi si permette, vorrei soltanto porre la questione...

PRESIDENTE. Se ella pone la questione oggi, lunedì dovrà porla di nuovo (*ilarità vivissima*). Meglio è rinviare il seguito della discussione.

Leggo l'ordine del giorno per lunedì.

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Provvedimenti per gl'infortuni nel lavoro;

Legge consolare.

La seduta è sciolta (ore 5).